



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

Circolare Informativa del 12/01/2015.

La Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 23/12/2014 n.190, pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014) è composta da un unico articolo suddiviso in ben 735 commi; le disposizioni, salvo piccole eccezioni (si vedano i commi 701 e 735), entrano in vigore dal 01 gennaio 2015.

Di seguito segnaliamo alcune delle novità contenute nella Legge :

Buoni pasto

Modificando le norme del Tuir (art.51, co.2, lett. c), si eleva - a decorrere dal 1° luglio 2015 - la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.

Deduzione Irap del costo del lavoro

Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra:

- il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato
 - e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.
- È inoltre estesa (sia pure subordinatamente all'autorizzazione comunitaria) l'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:
- che abbia lavorato almeno 150 giornate;
 - ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

A scopo di coordinamento, si integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.

Ritorno alle vecchie aliquote

Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:

- del 3,9% (aliquota ordinaria),
- del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),
- del 4,65% (per le banche),
- del 5,9 % (per le assicurazioni),
- del 1,9% (per il settore agricolo).

Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014.

Tfr in busta paga

Si dispone:

- in via sperimentale,
- in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018,

che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere (con scelta irrevocabile) di percepire la quota maturanda del



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

trattamento di fine rapporto (Tfr), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile.

La predetta parte integrativa della retribuzione:

- è assoggettata a tassazione ordinaria,
- non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del TUIR (tassazione del Tfr),
- non è imponibile ai fini previdenziali.

Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell'eventuale erogazione diretta della quota maturanda del Tfr.

Per i datori di lavoro che:

- abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti
- non optino per la fruizione del "credito di supporto"

si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'art.10 D.Lgs.n.252/05 per le imprese che versano il Tfr a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.

Le medesime disposizioni di cui al citato art.10 D.Lgs. n.252/05 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dallo Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente:

- richiedere all'Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore
- e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro, dell'economia e l'Abi. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'Economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Proroga bonus interventi su edifici

Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:

- di recupero del patrimonio edilizio (50%);
- di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%);
- di riqualificazione energetica (65%).

La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:

- per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro);
- per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%.

Infine, modificando l'art.16-*bis* Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).

Nuove regimi di tassazione forfetaria

Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irap, addizionali e Irpef), con l'aliquota del 15%.

L'imposta si applica su un imponibile determinato in via forfetaria (differenziata per tipologia di attività) sui ricavi / compensi (applicando il criterio di cassa); dall'imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati.

Requisiti di accesso

Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime "naturale" riservato anche a soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull'anno precedente (o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività):

- 1) soglie massime di ricavi / compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da raggiungere ad anno, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio;
- 2) spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori;
- 3) costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro (senza considerare gli immobili);

nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (se il totale complessivo dei redditi supera i 20.000 euro), deve sussistere la prevalenza del reddito di impresa o lavoro autonomo.

Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni

Si prevede che:

- ai datori di lavoro privati;
- con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,

sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:

- relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015),



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

- con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo (allo scopo l'Inps è tenuta ad informare gli aventi diritto nonché i casi di diniego).

È infine previsto il monitoraggio, da parte dell'Inps, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Deduzioni Onlus

Si incrementa a 30.000 euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta:

- la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26%,
- nonché la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa,

effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Contributo di 100 milioni annui all'Agenzia delle entrate

Si autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, da assegnare all'Agenzia delle Entrate quale contributo integrativo alle sue spese di funzionamento.

Settore autotrasporto: revisione normativa

Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:

- vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e *sub* vettore;
- viene introdotta la disciplina della *sub*-vezione;
- viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti;
- viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale *internet* che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.

Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi.

Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.

Rivalutazione quote e terreni

Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare:

- la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015;
- il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015 ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo;
- la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.

Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure:

- dal 4 all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate;
- dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.

Reverse charge

Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. *reverse charge*) di cui all'art.17 d.P.R. n.633/72 ai seguenti ambiti:

- prestazione di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata;
- trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed energia elettrica (per un periodo di 4 anni);
- cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore *ex art 7-bis*, co.3, lett.a) d.P.R. n.633/72 (per un periodo di 4 anni);
- cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE).

Modificando l'art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Split Payment

Aggiungendo l'articolo 17-ter al d.P.R. n.633/72, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario.

Le disposizioni sullo *split payment* non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni, attive potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.

Il decreto attuativo dell'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all'elenco di coloro nei cui confronti il rimborso Iva È eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, *sia pur* limitatamente sia alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a *split payment*.

Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono rimosse attraverso atto di recupero motivato.

Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito.

Raddoppio misura della ritenuta su ristrutturazioni

Si innalza dal 4 all'8% l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Bollo per auto e moto storiche

Si elimina l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.

Enasarco

A decorrere dal 1° gennaio 2015 mutano le regole per la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti e rappresentanti e loro ditte mandanti.

Pertanto, sarà opportuno aggiornare i propri archivi tenendo conto di quanto segue in termini di aliquote, massimali e minimali.

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione sono così previste per l'anno 2015 ed i successivi, secondo un graduale aumento (si evidenzia comunque l'anno 2014 al fine di apprezzare la variazione rispetto al precedente anno):

Sede : Alte di Montecchio Maggiore(VI) Via Nogara n. 19 – Mail : info@scaa-vi.it
Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013
Ufficio di Arzignano: Via IV Novembre n. 28 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950
C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCIAA Vicenza REA 241125



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.							

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta (per il 2015) la percentuale del 7,325%.

I massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali secondo la tabella che segue (si evidenzia sempre il limite 2014 per opportuno confronto):

Periodo di riferimento	Plurimandatario	Monomandatario
Anno 2015	25.000,00	37.500,00
Anno 2014	23.000,00	35.000,00

I minimali di contribuzione

La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito, frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L'importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Ad esempio, per l'anno 2014 le cifre di riferimento erano pari a 417 euro per i plurimandatari e 834 euro per i monomandatari.

Al momento, non essendo ancora noto l'indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l'anno 2015.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.